

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO
COMMISSIONE ELETTORALE
DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROPAGANDA ELETTORALE

In occasione delle operazioni di voto per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno per il quadriennio 2023/2026 e per l'elezione dei componenti del Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno per il quadriennio 2023/2026, si richiama la normativa in materia di propaganda elettorale:

- **Art. 7 L. 12.07.2017, n. 113**

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

- **Art. 11, commi 4 e 5, L. 12.07.2017, n. 113**

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

- **Art. 69, commi 2, 3, 4 e 5 Codice Deontologico vigente**

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Salerno, 03.01.2023

*Il Segretario della Commissione
Avv. Federico Acquadella*

